

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

“sociale” che sia in grado di realizzare edifici e spazi pubblici qualitativamente rispondente alle esigenze ed alle richieste degli abitanti. Il valore del verde (pubblico, privato, urbano, agrario) è stato inoltre sottolineato dal FAI (Bosco), dall’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (Monti), dall’Associazione Patriarchi della Natura (Guidi), dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, dal Touring Club Italiano (Roma), e dalla Regione Lazio (Avenali); oltre ai noti benefici per l’ambiente, il verde, sia esso giardino o albero monumentale, costituisce memoria storica, elemento simbolico e attrattore turistico. Nel ricordare l’importanza della recente adozione della legge sulla tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (L. 01/12/2015, n. 194) il consigliere Atelli ha sottolineato la necessità ed il valore della “contaminazione” tra le varie professionalità come condizione essenziale e imprescindibile della rinascita territoriale urbana e periurbana.

20 NOVEMBRE: il verde urbano nella ricerca. salute ambiente, mobilità

Sala convegni dell’Orto Botanico – Roma

Il Prof. Carlo Blasi, Direttore dell’Orto Botanico di Roma e membro del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (di seguito Comitato), sottolinea nel suo intervento l’importanza di considerare i Comuni come target finali e interlocutori principali delle attività sul verde urbano. Invita a dare maggiore attenzione alla biodiversità faunistica nelle analisi e nel monitoraggio soffermandosi sulla centralità di alcuni aspetti quali:

- Importanza delle aree agricole e dell’agricoltura urbana in genere, con Roma come caso emblematico, dove entro il Gran raccordo Anulare insistono ben 10.000 ha di aree agricole
- valore delle aree dismesse come aree di grande interesse strategico e di recupero ambientale, per la possibilità di pianificare e realizzarvi nuove aree verdi
- ruolo della rete ecologica territoriale come strumento strategico da cui partire per una pianificazione del territorio attenta alle valenze naturalistiche e all’agro-biodiversità urbana e periurbana.

Lorenzo Ciccarese, componente del Consiglio scientifico di ISPRA, espone dati scientifici e documenti di politica internazionale utili al fine di inquadrare il contesto globale su foreste, cambiamenti climatici e biodiversità. All’interno della Convenzione internazionale per la diversità biologica, ad esempio, si promuovono soluzioni e strumenti basati sugli ecosistemi (ecosystem-based solutions) atte a ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici in atto. Cita le Decisioni XII/20 e XII/19 della CBD (Convention on Biological Diversity).

Il prof. Enrico Brugnoli, Direttore del Dipartimento Terra e Ambiente del CNR, presenta lo stato dell’arte della ricerca italiana sui temi del verde urbano e sui possibili servizi ambientali derivanti quali bilancio e risparmio energetico, mitigazione isola di calore urbana, applicazione del modello UFORE -ora all’interno di i-Tree- a Villa Borghese –Roma- e Perugia, da parte del team di ricercatori coordinato da Carlo Calfapietra, e riguardo la possibile allergenicità dei pollini e l’emissione di composti organici volatili di natura biogenica (BVOC) implicati nella genesi di inquinanti secondari come l’ozono e gli aerosol.

Il Prof. Marco Marchetti dell’Università del Molise, invita ad iniziare una disamina dalle diverse tipologie di verde presenti nelle città al fine di realizzare una migliore pianificazione. Cita, tra le altre, una ricerca

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

condotta dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali per conto di ISPRA sul primo inventario nazionale dei boschi urbani e periurbani, e sottolinea i vari benefici non solo di carattere ambientale, ma anche psicofisico che verde è in grado di produrre.

L' Avv. Evaristo Petrocchi di Italia Nostra, espone i numerosi vantaggi e l'importante ruolo ambientale rivestito dagli orti urbani e presenta un interessante progetto sviluppato di concerto con ANCI, su importanti orti urbani italiani, illustrando attraverso un video le diverse esperienze in atto in tutto il territorio italiano.

La Dott.ssa Alessandra Ferrara di ISTAT ha ricordato ai presenti come l'ente produca ormai da tempo, anche informazioni statistiche relative a numerose tematiche ambientali, tra le quali l'ambiente urbano ed in particolare il verde delle città. La raccolta, l'aggiornamento e l'elaborazione delle informazioni viene svolta annualmente da ISTAT da circa dieci anni e riguarda otto tipologie tematiche inerenti le aree metropolitane, tra le quali proprio la vegetazione. La dott.ssa Ferrara ha inoltre presentato alcuni dati raccolti dalle attività preliminari di monitoraggio e censimento delle informazioni relative alla legge 10/2013. Tali dati sono rappresentate da informazioni soprattutto di carattere quantitativo ma anche qualitativo/descrittivo delle varie categorie e tipologie di verde censite.

Nonostante la grande dotazione verde posseduta dal Paese, i comuni capoluogo (allo stato attuale 116) che hanno redatto un piano del verde sono ancora solo il 10% circa; la situazione risulta migliore se si considera il regolamento del verde e soprattutto il censimento del verde. Ciò è probabilmente legato a ragioni legislative e/o relative alla sicurezza (quali ad esempio la stabilità delle stesse infrastrutture verdi) che inducono i comuni ad attivarsi per produrre tali informazioni e documentazioni.

ISTAT sta anche integrando e migliorando il questionario da somministrare relativo al verde urbano, al fine di acquisire informazioni sempre più precise ed esaustive circa l'estensione e la localizzazione delle aree verdi urbane, ma anche circa le differenti tipologie vegetazionali presenti; per perseguire questo fine ISTAT interagisce e collabora con varie competenze ed enti e in particolare proprio con ISPRA. Viene poi evidenziato il crescente numero di città definite come "metropolitane" le quali sono ormai giunte ad 11 e in breve giungeranno a 14, con Messina, Catania e Cagliari.

Infine, sempre in relazione all'applicazione della legge 10/2013, ISTAT sta progettando un nuovo questionario statistico, nel quale saranno considerati anche approcci ambientali innovativi, quali la trasformazione del lastrico solare in giardini pensili ed il rinverdimento degli edifici con tetti e pareti verdi.

Il Consigliere Massimiliano Atelli, Presidente del Comitato, chiude i lavori della giornata ponendo l'accento sul fatto che vi sia una crescente evidenza scientifica dei numerosi benefici che il verde porta alla collettività. Un ruolo sempre più centrale è rivestito dalla vegetazione, soprattutto in ambito urbano e dai relativi vantaggi che da essa derivano, e dalla possibilità di quantificare tali benefici ed i corrispondenti valori del verde sotto il profilo (anche monetario) dei relativi servizi erogati per il miglioramento economico e della qualità della vita, e dell'ambiente, anche al fine di poter comunicare efficacemente tali informazioni e parametri agli stakeholders interessati.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

4 ATTUAZIONE DEL DETTATO DELL'ART. 7 DELLA L 10/2013 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DEI FILARI E DELLE ALBERATE DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO, NATURALISTICO, MONUMENTALE, STORICO E CULTURALE"

Nel presente Capitolo vengono forniti:

Il **Quadro generale** degli aspetti botanici, giuridici e istituzionali che caratterizzano in Italia la tematica degli Alberi Monumentali, ponendo in evidenza l'importanza unificatrice e uniformatrice introdotta dall'art. 7 della L 10/2013;

Il **Quadro attuativo** con il quale viene posta in rilievo la complessità delle azioni giuridiche, istituzionali e amministrative poste in essere dal Corpo forestale dello Stato per dare effettiva ed efficace attuazione al dettato dell'art. 7 in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.

In considerazione delle finalità informative della presente Relazione e al fine di fornire una adeguata documentazione, vengono riportati negli [Allegati](#) i seguenti documenti:

- Estratto della Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014 con il testo del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014. Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.
- Copia della Guida per gli aspetti tecnici del Censimento degli alberi monumentali italiani, redatta dal Corpo forestale dello Stato.
- Copia del Memorandum per un corretto flusso informativo.
- Copia della nota circolare Cfs n. 60719 del 30.12.2014 "Convocazione riunione di coordinamento".
- Copia della nota circolare Cfs n. 6424 del 6.02.2015 "Convenzioni Cfs-Regioni e aggiornamenti".
- Copia della nota circolare Cfs n. 37634 del 15.07.2015 "Protocolli operativi Regioni-Cfs".
- Copia della nota circolare Cfs n. 37699 del 15.07.2015 "Svolgimento del procedimento amministrativo e attivazione utenze per l'utilizzo dell'applicativo informatico".
- Copia della nota circolare Cfs n. 45061 del 7.09.2015 "Chiarimenti in ordine alla prassi amministrativa e al flusso informativo".
- Copia della nota circolare Cfs n. 56021 del 30.10.2015 "Armonizzazione delle norme e direttive per il censimento degli alberi monumentali d'Italia".
- Copia della nota circolare Cfs n. 8870 del 19.02.2015 "Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale".
- Copia della nota circolare Cfs n. 57357 del 5.11.2015 "Verifica in campo delle attività di censimento".
- Copia della nota circolare Cfs n. 68923 del 21.12.2015 "Redazione degli elenchi regionali e loro pubblicazione sul sito internet del Corpo forestale dello Stato".
- Copia della nota circolare Cfs n. 11750 del 19.02.2016 "Precisazioni relative alla compilazione delle schede".
- Copia della nota circolare Cfs n. 13494 del 26.02.2016 "Modifica dei criteri dimensionali".
- Copia della nota circolare Cfs n. 23224 del 5.04.2016 "Aggiornamenti".

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

4.1 QUADRO GENERALE

Coinvolti ma, fortunatamente, usciti indenni dall'espansione dei grandi centri urbani, situati in aree inaccessibili e quindi marginali per l'utilizzazione economica del legname, inseriti spesso all'interno di aree soggette a tutela particolare (riserve di caccia reali, proprietà monastiche, foreste demaniali, ecc.), gli alberi che noi definiamo come monumentali e che sono ormai rappresentati nel territorio nazionale da poche migliaia di esemplari, rappresentano oggi un interesse molto forte e diffuso, che si manifesta a livello scientifico, culturale e normativo. Sono quegli alberi che, sfuggendo all'interesse produttivistico da parte dell'uomo, alle avversità di natura biotica e abiotica, con il passare dei secoli hanno raggiunto dimensioni e forme imponenti e, ancora ben radicati al suolo, ci parlano di vite e storie passate, di quel mistero che è il lungo e faticoso lavoro della natura ma anche del perdurante legame che ancora unisce questa all'uomo.

I "patriarchi verdi", epiteto generalmente usato per questi esseri così longevi e che rimanda alla saggezza della vecchiaia, oltre a rivestire un forte valore naturalistico, rappresentano beni dall'elevato valore estetico, culturale, antropologico, essendo espressione della storia e della religiosità delle popolazioni che nei secoli si sono succedute in un determinato luogo.

Notevole è la loro importanza dal punto di vista ecologico: veri e propri habitat per molte specie animali e vegetali, spesso tutelate, essi svolgono, infatti, un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità; detengono tutti quegli elementi utili alla ricostruzione dei climi del passato, alla comprensione della evoluzione o regressione dei fattori ecologici dei luoghi in cui ancora vivono; rappresentano quell'elemento di collegamento fra le diverse scale temporali in cui si svolgono i processi a sostegno della funzionalità degli ecosistemi naturali e si presentano ai nostri occhi come dei micro-ecosistemi con una propria individualità, capaci di svolgere un ruolo importante anche ai fini dell'assorbimento del carbonio.

L'interesse alla salvaguardia degli alberi monumentali e alla loro qualificazione ha preso corpo in maniera più "consapevole" solo nell'ultimo cinquantennio, manifestandosi a partire dai primi anni '70 attraverso una campagna di sensibilizzazione che, lanciata dal WWF sull'onda del *National Big Trees Program* (USA-1940), prese il nome di *Operazione grande albero* e il cui obiettivo era quello di promuovere la produzione di una legge di tutela specifica. A tale iniziativa sono succedute azioni sia normative che di conoscenza del patrimonio arboreo attraverso specifici censimenti.

Dal punto di vista normativo il processo di salvaguardia è stato complesso, e caratterizzato, nel corso degli anni, dalla intersecazione e sovrapposizione di norme statali, per lo più di ambito paesaggistico, e norme regionali, prodotte in linea all'evolversi del concetto di autonomia legislativa delle Regioni stesse. A livello nazionale, prima della promulgazione della L.n. 10/2013, un passo significativo è stato compiuto dal D.Lgs. n. 63/2008 di modifica del D.Lgs. n. 42/2004, il quale ha incluso, tra *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica*, anche gli alberi monumentali. Beni paesaggistici a tutti gli effetti, entrati finalmente a far parte del patrimonio culturale nazionale, anche per loro è prevista la procedura di dichiarazione di interesse pubblico e i vincoli di protezione che ne derivano: si auspica che, anche grazie all'intervento della L.n.10/2013 che caratterizza l'albero monumentale, si possa superare quell'inerzia iniziale nell'attivazione delle procedure di proposta, con conseguente applicabilità dell'art. 734 del Codice Penale per comportamenti a danno del bene.

Spostandoci sul piano territoriale, sulla spinta dei risultati del censimento realizzato dal Corpo forestale dello Stato del 1982 e contestualmente all'affermazione di nuovi indirizzi tecnico-scientifici sempre più attenti a dare risalto al valore ecologico dell'albero monumentale, le Regioni e le Province autonome hanno emanato o leggi appositamente volte a promuovere la conoscenza, la protezione e la valorizzazione degli

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

alberi monumentali o hanno inserito, nella normativa forestale e dell'assetto del territorio nonché di protezione della flora, elementi cogenti alla tutela e corretta gestione di tali esemplari. Ad oggi si registra che n. 17 Regioni/Province autonome su 21 dispongono di dispositivi di legge atti ad assicurare la loro tutela, come anche alcune forme di valorizzazione, mentre i censimenti pubblicati sono quelli relativi a n. 14 Regioni/Province autonome.

Accanto a tale attività censuaria che basa il suo presupposto su una norma di tutela a livello regionale, ciò che si è potuto osservare in questi ultimi decenni è l'accrescersi del numero di iniziative di catalogazione da parte di diversi altri soggetti: molti enti territoriali, associazioni ambientaliste e singoli appassionati hanno prodotto numerosi cataloghi a livello locale manifestando certamente un'accresciuta sensibilità nei confronti del particolare aspetto. Tuttavia, a fronte di quello che risulta essere una ricca e diversificata base conoscitiva del nostro patrimonio dendrologico, la mancanza di criteri univoci da utilizzare ai fini della catalogazione ha reso difficilmente confrontabili i risultati ed assai eterogeneo e privo di uniformità si presenta il quadro derivante dalla sommatoria delle iniziative.

La legge 14 gennaio 2013, n. 10, con il suo articolo 7 dedicato alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, si inserisce in questo quadro un po' convulso, con l'intenzione, attraverso l'individuazione degli adempimenti necessari a garantire un riscontro al su menzionato D.Lgs. n. 63/2008 di modifica del D.Lgs. n. 43/2004, di mettere anche un po' di ordine. Esso fornisce una definizione univoca dell'oggetto di tutela, che le Regioni hanno l'obbligo di recepire a livello legislativo, stabilisce che i Comuni effettuino il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel loro territorio, dà il compito alle Regioni di redigere, sulla base delle proposte comunali, appositi elenchi di respiro regionale, prevede l'istituzione di un elenco nazionale, il quale gestito dal Corpo forestale dello Stato, deve essere costantemente aggiornato e reso pubblico.

Per garantire l'attuazione di quanto previsto, la legge autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014, provenienti dal "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui al DL n. 282/2004 convertito con modificazioni in L. n. 307/2004. La norma prevede anche, che in caso di inadempienza o di inerzia persistente delle regioni, si attivino poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge ne vieta l'abbattimento nonché le modifiche dei relativi apparati, riservando la possibilità di effettuare interventi di tale tipo solo a casi motivati e improcrastinabili, a fronte di autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. Per il danneggiamento e gli abbattimenti non autorizzati la norma, salvo che il fatto non costituisca reato, prevede sanzioni amministrative molto elevate.

Il decreto interministeriale 23 ottobre 2014, attuativo del disposto normativo, invece definisce i criteri di monumentalità in base ai quali censire, affronta in dettaglio gli aspetti tecnici e operativi dell'intera attività di censimento nonché di quella concernente la redazione degli elenchi a livello sia regionale che nazionale, focalizza le relazioni e i flussi informativi fra le Amministrazioni coinvolte, prevede forme di collaborazione tra istituzioni (es. CfS - comandi regionali/Regioni), attribuisce un ruolo di primaria importanza alla segnalazione di alberi meritevoli di tutela da parte della collettività. Riconosce, inoltre, al Corpo forestale dello Stato, collettore delle informazioni provenienti dal territorio, una posizione di centralità e di coordinamento nell'intero processo di catalogazione, che deve svolgersi in modo tale da rispondere efficacemente alle notevoli aspettative della collettività e da assicurare la massima sinergia fra gli attori coinvolti.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

Sinergia già dimostrata in occasione della sottoscrizione di convenzioni tra CfS e Regioni/Province autonome e che trova una sua motivazione sia nella necessità di regolare i rapporti tra i due Enti per quanto attiene al flusso delle informazioni e all'operatività in campo sia a supportare il territorio in termini finanziari. Con DM del 22.12.2014, infatti, sono stati assegnati alle Regioni/Province autonome circa € 1.500.000, ripartiti, questi, in base alla incidenza sul totale dei valori di superficie totale, forestale e a verde urbano di ogni assegnatario.

4.2 ATTIVITÀ ESPLETATE DALL'ISPettorato GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO – SERVIZIO II DIVISIONE 6^

Le azioni giuridiche, istituzionali e amministrative messe in campo dai diversi soggetti attuatori della legge nel periodo di riferimento sono molte e di seguito si schematizzano, evidenziando che nel corso del periodo 2013-2015 sono state predisposte le seguenti attività consultabili nelle relazioni annuali precedenti:

- *predisposizione del Decreto attuativo e cura del suo iter di emanazione da parte del CfS in collaborazione con l'ufficio legislativo del MiPAAF;*
- *gestione delle risorse finanziarie autorizzate dalla legge;*
- *stipula delle convenzioni tra CfS e Regioni/Province autonome;*
- *progettazione e realizzazione del sistema informativo di archiviazione dei dati;*
- *formazione del personale CfS e dei Corpo forestali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome.*

4.3 PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI STIPULA DELLE CONVENZIONI TRA CFS E REGIONI/PROVINCE AUTONOME

Una volta assegnate e impegnate le risorse da destinare alle Regioni/Province autonome, l'Ispettorato generale del CfS, a partire dal mese di gennaio 2015, ha dato avvio alla stipula di convenzioni con le Regioni e Province autonome, nelle quali sono stati delineati, oltre che gli obiettivi comuni, i compiti delle parti relativamente alle attività di catalogazione degli alberi monumentali nonché le modalità di erogazione delle risorse assegnate dai decreti di assegnazione risorse per ogni ente.

Nel periodo di riferimento sono state sottoscritte n. 5 convenzioni, che sommate alle n. 15 sottoscritte precedentemente, portano il numero totale delle convenzioni formalizzate a 20 (non sottoscritta solo quella con la Regione Friuli Venezia Giulia). Si sottolinea che, considerato che dal Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 è previsto che i Comuni - per le attività di rilievo - possano avvalersi delle strutture territoriali del CfS, le convenzioni con le Regioni a Statuto ordinario prevedono tutte la possibilità di sancire la collaborazione a livello regionale mediante appositi accordi operativi sottoscritti localmente. Ad oggi sono stati sottoscritti n. 12 accordi operativi tra Comandi regionali del CfS e Regioni, nell'ambito dei quali sia per il rilievo degli esemplari sia per l'istruttoria delle piante da iscrivere nell'elenco regionale, il CfS si impegna a collaborare sia con i Comuni che con le strutture regionali competenti. Si sottolinea, inoltre, che, per l'attuazione della legge, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si avvalgono dei relativi Corpi forestali.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

4.4 PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE REGIONI E DEI COMANDI REGIONALI DEL CFS

La pubblicazione del decreto attuativo e la successiva emanazione del decreto ministeriale relativo ai criteri di ripartizione dei fondi destinati alle Regioni/Province autonome, hanno segnato l'inizio delle attività operative di catalogazione che, nell'ambito di un intero anno e poi in regime di aggiornamento costante, dovranno essere condotte nel rispetto della tempistica imposta dalla norma, in completa sinergia fra gli attori coinvolti e sotto il coordinamento del Corpo forestale dello Stato. Tale soggetto, individuato dalla legge e dal relativo decreto attuativo come gestore dell'elenco degli alberi monumentali a livello nazionale e collettore delle informazioni provenienti dal territorio, ha costituito sin dall'inizio e tutt'ora costituisce, infatti, il riferimento dell'intera attività, che in primo luogo è da condursi da parte dei Comuni sotto la guida delle Regioni.

Ciò premesso, l'Ispettorato generale, oltre a sottoscrivere le convenzioni su menzionate e istruire i derivati accordi operativi Cfs/Regioni laddove ritenuti utili, ha posto in essere una serie di incontri con le Regioni e con le proprie strutture territoriali al fine di meglio organizzare l'attività operativa. Nel corso del periodo di riferimento sono state svolte n. 3 riunioni di coordinamento con i referenti, volte a definire modalità di lavoro e ad analizzare le numerose criticità, ai fini di un loro superamento.

A livello amministrativo sono state emanate n. 10 circolari mentre a livello tecnico sono stati redatti una "guida per gli aspetti tecnici del censimento degli alberi monumentali italiani" e un "memorandum per un corretto flusso informativo"; entrambi gli strumenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del Cfs (in allegato). Tale sito è stato implementato di tutto ciò che occorre a livello di modulistica per la segnalazione da parte dei cittadini e per la verifica da parte degli Enti competenti del censimento.

4.5 STATO DI ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CENSIMENTO, REDAZIONE DEGLI ELENCHI E LORO PUBBLICAZIONE

Il decreto 23 ottobre 2015 ha stabilito che entro il 31 luglio 2015 i Comuni dovessero censire gli alberi monumentali presenti nel loro territorio e che entro il 31 dicembre le Regioni dovessero inviare gli elenchi regionali al Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale, ai fini della iscrizione in elenco nazionale. Nel tentativo di fornire un quadro il più realistico possibile della situazione in essere, si premette che non pochi sono i problemi rilevati, primo fra tutti quello derivante dall'avere individuato nel Comune il primo oggetto attuatore di quanto disposto dalla norma. Pur nella riconosciuta validità di una siffatta impostazione, che giustamente pone in diretta connessione l'Amministrazione e il suo territorio, si rileva, tuttavia, che spesso le capacità tecniche, amministrative e finanziarie di molti Comuni italiani non permettono di rispondere a pieno alle aspettative di un lavoro che, seppure interessante, comporta un buon livello di impegno e particolare sensibilità al tema. La prevista difficoltà di adempiere è stata in parte superata proprio dal decreto attraverso la previsione di un sostegno da parte del Corpo forestale dello Stato, opportunità questa da molti comuni colta nell'ambito della pianificazione delle attività conseguente alla stipula dei su citati accordi operativi tra Cfs e Regioni.

Lo stato di attuazione del disposto di cui si relaziona deve, pertanto, prendere in considerazione la su esposta premessa, essendo di un certo rilievo le inadempienze da parte delle amministrazioni comunali. Ad oggi si registra che solo un 10 % circa dei Comuni ha provveduto ad effettuare il censimento nel suo

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

territorio e ad elaborare una proposta alla propria Regione seguendo le procedure previste. Nella maggior parte delle regioni si è provveduto a supplire all'inadempienza diffusa, revisionando gli elenchi regionali redatti e pubblicati ai sensi delle relative norme (con verifica in campo degli alberi) e quelli che fanno capo al censimento del 1982 del Corpo forestale dello Stato, in molti casi attraverso il coinvolgimento diretto di personale dello stesso o dei corpo forestali regionali e provinciali. Il risultato del lavoro, lungi dall'essere definitivo ma in continua evoluzione e, che si svolge, quindi, su due binari, quello delle istruttorie delle proposte dei comuni adempienti e quello del conferimento del lavoro tecnico al Cfs, della verifica dell'azione amministrativa dell'ente comunale da parte della Regione nonché della congiunta verifica del lavoro svolto dal Cfs, è il seguente.

n. 12 Regioni/Province autonome hanno fornito al Cfs-Ispettorato generale dei primi elenchi (Bolzano, Trento, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna). Gli elenchi regionali, pervenuti entro il termine del 31/12/2015, sono stati verificati formalmente dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 ottobre 2014 e revisionati. La loro pubblicazione come parte dell'elenco nazionale avverrà non appena sarà acquisita conferma della avvenuta regolarizzazione della procedura amministrativa prevista per il Comune.

Per quanto concerne le rimanenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia si attende il completamento dei lavori di censimento.

La Regione Toscana, che ha completato un consistente primo censimento, non ha ancora inviato il suo elenco perché in attesa di essere approvato con delibera di Consiglio.

4.6 VERIFICHE IN CAMPO SU CAMPIONI DI ALBERI MONUMENTALI

Tra le azioni volte a migliorare la risposta dei Comuni e delle Regioni ai disposti di legge per quel che riguarda il censimento e la redazione degli elenchi a livello comunale e regionale, il Cfs – Ispettorato generale ha ritenuto opportuno condurre delle verifiche sopralluogo, in ogni Regione, su un campione rappresentativo di alberi. Obiettivo della verifica è quello sia di accertare le modalità di approccio al rilievo da parte dell'operatore comunale/regionale/Cfs, specialmente per quel che riguarda la valutazione dei criteri di monumentalità, sia di confrontarsi con i referenti regionali (e eventualmente del Cfs se vigenti accordi operativi) sulle criticità operative generalmente riscontrate nell'attività.

Ad oggi l'attività di verifica si è svolta con proficui risultati in Sardegna, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, Lazio, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, mentre rimangono ancora da visitare altre 9 regioni.

4.7 SISTEMA INFORMATIVO AMI

Nell'arco del periodo di riferimento si è proceduto alla realizzazione del sistema informativo su piattaforma WebGis, progettato dalla società SIN nel corso dell'anno 2015. Il sistema, reso disponibile dal Sistema Informativo della Montagna (www.simontagna.it) nell'ambito del SIAN, consente di archiviare tutte le informazioni relative agli alberi monumentali censiti, a partire dalla scheda di identificazione compilata in campo dal rilevatore comunale, regionale o del Comando provinciale del Cfs. Al suo applicativo, denominato *geo - alberi monumentali*, possono accedere, a seguito di accreditamento, tutti i soggetti impegnati nel lavoro di catalogazione, con livelli di accesso ai servizi diversificati a seconda della

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

competenza, così come delineata dalla normativa di riferimento. Tale archivio, oltre a consentire di effettuare le opportune elaborazioni statistiche volte alla qualificazione e quantificazione del patrimonio arboreo monumentale nazionale, permetterà, mediante le dovute operazioni di esportazione dei dati, di creare la base informativa per un sito internet accessibile a tutti, ancora da realizzare.

L'applicativo, lanciato nel mese di marzo 2016, è stato fino ad oggi utilizzato dalla Regione Sardegna e dalla Provincia di Bolzano, le quali hanno inserito gran parte dei loro alberi censiti. Quasi tutte le Regioni, invece, hanno provveduto all'accreditamento, così come parecchi Comandi regionali del CfS.

Obiettivo dei prossimi mesi è quello dell'inserimento di tutti i dati da parte delle Regioni che ancora non hanno provveduto, in modo da potere avere una base dati completa delle prime risultanze del lavoro di catalogazione.

4.8 PUBBLICIZZAZIONE

Tra le iniziative di pubblicizzazione intraprese dal Corpo forestale dello Stato, nel periodo di riferimento, si segnalano la predisposizione del logo e le prime prove di realizzazione del pannello da apporre nelle immediate vicinanze dell'albero monumentale ai sensi dell'art. 10 del Decreto 23 ottobre 2014 e da fornire ai diversi Comuni, per il tramite della Regione.

Per quanto riguarda il logo, si è optato per una soluzione molto semplice ma che evoca, nei contenuti e nella grafica, l'importanza a livello nazionale dell'iniziativa di catalogazione, il carattere della monumentalità e la relazione tra amore e rispetto.

4.9 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si sottolinea che, al fine di cogliere al meglio le opportunità offerte dalla recente normativa, oltre la solerzia nell'adempire a quanto stabilito dalla legge e nell'attivare le previste misure cogenti per le azioni di salvaguardia, assume notevole importanza la consapevolezza che l'albero monumentale sia un essere vivente e come tale vada trattato.

L'albero monumentale, una volta censito e tutelato, non è "l'albero del buon ricordo" da conservare come se fosse un rudere, è un essere che, seppur sfuggito all'impetosa azione del tempo grazie alle proprie forze, si trova a vivere in una condizione di equilibrio delicatissimo con l'ambiente circostante e a lottare per la propria sopravvivenza.

Il contesto mutato rispetto ai tempi in cui era più giovane, la senescenza raggiunta, le funzionalità diminuite sotto molti aspetti, la ricettività nei confronti degli agenti di danno biotici, fanno sì che le cure a cui necessariamente dovrà essere soggetto l'albero monumentale debbano essere specifiche, costanti e adottate utilizzando, con ogni responsabilità e competenza, quanto la scienza e la tecnica, in nostro possesso, pongono o porranno a disposizione.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

5 RAPPORTI TRA IL COMITATO E L'ANCI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

5.1 IMPORTANZA DELLA L 10/2013 PER I COMUNI ITALIANI

La maggior parte degli aspetti e delle disposizioni della Legge 10/2013, com'è noto, interessano in via diretta ed immediata i Comuni Italiani, ed infatti la legge prevede che:

(Art. 1, comma 2) in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale degli alberi (21 novembre) le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Art. 2, comma 1) Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;

all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;

dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. 2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».

(Art. 3, comma 2) *Il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, provvede a:*

effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

ed inoltre a: promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici (Art 3, comma 2, punto g).

(Art. 4, comma 1) *Il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.*

(Art. 4, comma 2) *I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.*

(Art. 4, comma 3) *Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.*

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

(Art. 4, comma 4) *Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.*

(Art. 4, comma 5) *Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.*

(Art. 4, comma 6) *Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.*

(Art. 5, comma 1) *All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».*

(Art. 6, comma 1) *Ai fini di cui alla legge 10/2013, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:*

- *alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;*
- *agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;*

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

- *alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;*
- *al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;*
- *alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;*
- *alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;*
- *alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.*

(Art. 6, comma 2) *Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:*

prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

(Art. 6, comma 3) *Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.*

(Art. 6, comma 4) *I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.*

(Art. 7, comma 1) *Agli effetti della legge 10/2013 e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:*

l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

(Art. 7, comma 2) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 10/2013, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

(Art. 7, comma 3) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 10/2013, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Art 7, comma 4) Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5.2 AZIONI DA PORRE IN ESSERE DA PARTE DEI COMUNI ITALIANI

Si è ritenuto importante riportare integralmente quanto disposto dalla Legge 10/2013, al fine di evidenziare quanto e in che maniera i Comuni Italiani siano interessati dalle disposizioni contenute nella legge e quanto la loro applicazione rappresenti una implicazione di assoluto rilievo per le amministrazioni comunali.

Le principali azioni da porre in essere da parte dei comuni per il rispetto della legge, si possono comunque sintetizzare come di seguito elencato:

- messa a dimora di un albero per ogni neonato (modifiche alla legge 113/92);
- realizzazione di un catasto arboreo (censimento e classificazione degli alberi piantati nel territorio comunale su aree di proprietà pubblica);
- realizzazione, a fine mandato del Sindaco, di un bilancio arboreo (numero di alberi all'inizio del mandato/numero di alberi al termine del mandato stesso)
- realizzazione di aree verdi permanenti attorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade;
- attività ed interventi a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e degli alberi nelle aree verdi cittadine;
- iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane;

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

- l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444/68, relativamente al rapporto tra edificato e verde pubblico, il cosiddetto "verde di standard";
- promozione dell'incremento degli spazi verdi urbani (copertura a verde dei lastrici solari, rinverdimento delle pareti degli edifici, realizzazione di orti urbani, percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde);
- contabilità ambientale: conto annuale del contenimento delle aree urbanizzate e acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico;
- censimento degli alberi monumentali.

5.3 BENEFICI ATTESI PER I CITTADINI

Come appare evidente, quindi, la Legge 10/2013, pone ai comuni l'obiettivo di uno sviluppo dei centri urbani coerente con i principi del protocollo di Kyoto, in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e con esso dei cittadini, nella piena consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio verde.

L'importante ruolo che gli alberi rivestono nel controllo delle emissioni, nella protezione del suolo, nel miglioramento della qualità dell'aria e del microclima, rende strategica per qualsiasi amministrazione la ricognizione del proprio patrimonio arboreo, conoscenza che è di supporto per una gestione efficace tramite la programmazione temporale e qualitativa degli interventi. È in quest'ottica che la L. 10/2013 introduce per i Comuni che superino i 15.000 abitanti l'obbligo di dotarsi di un catasto degli alberi che consente a fine mandato per gli Amministratori di fare un bilancio arboreo con la registrazione degli incrementi dei nuovi individui, supportati da una classificazione per tipologia, area di appartenenza e stato di salute.

In considerazione dell'importanza, della complessità e dello sviluppo del verde urbano la legge 10/2013 con l'introduzione del "verde pensile e verde verticale" impone ove possibile di recuperare spazi verdi anche al di sopra delle coperture degli edifici e delle aree coperte. Le funzioni di queste tipologie di verde sono molteplici e, nello specifico, comportano numerosi vantaggi sia ambientali che economici.

Tali sistemi di verde, infatti, assorbono temporaneamente l'acqua piovana, rallentandone il corso, e la rilasciano lentamente, quindi evitano allagamenti per tracimazione della rete fognaria e ne rallentano l'obsolescenza a fronte dei nuovi insediamenti urbani, influenzando sulla regimazione delle acque e la filtrazione dell'acqua piovana inquinata. Inoltre contengono il carico termico estivo e la riduzione degli effetti delle "isole di calore" tramite il miglioramento delle caratteristiche di isolamento termico dell'edificio interessato, realizzando anche il rinfrescamento delle superfici coperte con l'evaporazione del vapore acqueo: i pergolati, le coperture vegetali e le pareti verdi e/o con rampicanti intercettano una parte dell'irraggiamento solare e aumentano l'umidità dell'aria; la vegetazione crea intorno agli edifici un microclima più fresco. Ne consegue un aumento di produzione di ossigeno, con la diminuzione dell'anidride carbonica mediante la fotosintesi, la riduzione dell'elettrosmog e isolamento acustico e la riduzione della velocità del vento.

Altri vantaggi sono:

assorbimento di polveri sottili legate all'inquinamento urbano: la vegetazione, captando e filtrando le polveri atmosferiche, riduce il movimento delle particelle nocive nell'aria;

compensazione ambientale: in quanto permette di ridurre gli effetti negativi di una nuova edificazione;

Comitato per il verde pubblico – Relazione annuale

aumento della biodiversità: l'incremento delle superficie verdi comporta, oltre ad un maggior numero di specie vegetali, una maggiore disponibilità di siti idonei per la fauna e quindi l'aumento anche nel numero di individui e/o di specie animali che possono trovare siti e rifugi adatti in ambito urbano;

potenziamento della rete ecologica esistente: i pergolati, le coperture vegetali e le facciate "vegetalizzate", anche se non strettamente connesse tra di loro e con il resto del verde urbano, costituiscono delle isole naturali pensili che creano una sorta di continuità con le aree naturali circostanti. Queste tipologie di verde sono, quindi, come degli *stepping-stones*, punti di passaggio all'interno della rete ecologica tra gli altri elementi del verde urbano, quali viali alberati e aree verdi, e quindi rafforzano la rete ecologica esistente nel territorio della città;

valorizzazione degli edifici: l'uso del verde pensile e del verde verticale comporta una rivalutazione degli immobili non solo dal punto di vista estetico, ma anche da quello commerciale, migliorando anche la qualità abitativa.

Una corretta gestione del verde urbano rappresenta quindi per i Comuni Italiani la concreta possibilità di migliorare la qualità dell'ambiente e della vita, nonché una assoluta necessità per garantire il decoro della città e la sicurezza dei cittadini.



Comune di Sassari, giornata dell'Albero